



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.18 Data 24-03-2025	OGGETTO: IGIENE URBANA. SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DELLA CISTERNA DI OLIO VEGETALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE.C.I.G. B6096E4836.
---	---

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 87 del 27/11/2023 e n. 6 del 12/02/2024 con le quali si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di igiene ambientale, comprensivo dei servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi collaterali, per il periodo di anni 7 (sette) alla società IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. con sede in Monza (MB) Viale E. Fermi n. 35, e contestualmente l'effettuazione degli opportuni impegni di spesa per gli anni dal 2024 al 2031;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'appalto di cui al punto precedente, è stata situata nei pressi di Piazzetta dell'Offella una cisterna per consentire a tutti i cittadini residenti di potervi conferire gli scarti di olio vegetale utilizzato in cucina;

RISCONTRATO che, durante le operazioni preliminari di svuotamento di detta cisterna, da un'analisi preliminare è emerso che l'olio vegetale contenuto all'interna della cisterna risulta essere contaminato in quanto è stato conferito all'interno della cisterna, da parte di persone sconosciute, anche olio minerale (olio motore esausto delle automobili) il quale ha inevitabilmente compromesso il contenuto complessivo del manufatto;

APPARE pertanto opportuno e doveroso, a fronte di quanto sopra indicato, procedere alla pulizia ed alla bonifica della cisterna di raccolta dell'olio vegetale presente sul territorio, svuotandola e consentendo così a cittadini di poter riprendere a conferire l'olio vegetale di ritengono di disfarsi;

CONSIDERATO a tal proposto che l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. di Monza (MB) si è resa disponibile, come da preventivo ns Prot. 1517 del 07/03/2025 ad effettuare gli

interventi di cui alle premesse per un importo stimato pari ad €. 450,00 oltre IVA 10% e pertanto €. 495,00 in totale;

ATTESO CHE per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO altresì, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: l'incarico in questione si rende necessario in quanto a seguito del rinvenimento dei rifiuti abbandonati da parte di ignoti risulta doveroso provvedere all'effettuazione della relativa pulizia mediante raccolta e smaltimento di quanto rinvenuto;
- Importo del contratto: € 450,00.= oltre IVA 10%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla

stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012);

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

CONSTATATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che anche per affidamenti diretti sotto i 5.000, la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al

fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

VALUTATE le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione al suddetto servizio;

VISTO che l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. di Monza propone l'effettuazione del servizio al prezzo stimato di Euro 450,00.= oltre IVA 10%;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che effettuata la verifica on-line del DURC dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. è risultato che la stessa risulta in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ora ANAC “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa, è stato acquisito per il presente servizio mediante la Piattaforma Contratti Pubblici il codice CIG: B6096E4836 rilasciato da ANAC;

RITENUTO di impegnare detta spesa di € 549,00.= Iva compresa all'unità di bilancio – codifica D.Lgs. n. 118/2011: 09.02-1.03.02.99.999/4611 del Bilancio per il triennio 2025/2027, competenza esercizio 2025;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 34 del 19.04.2023 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTI gli artt. 171, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il bilancio triennale 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17.12.2024;

VISTI il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE**, per le motivazioni e le ragioni in premessa meglio indicate, che qui si intendono interamente riportate, il servizio di pulizia e bonifica della cisterna per la raccolta dell'Olio Vegetale, all'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., C.F. 07117510151 e P.IVA 00847160967, CIG B6096E4836;
- 2) DI IMPEGNARE** la somma di € 450,00 oltre IVA 10%, per complessivi €. 495,00 per la realizzazione di quanto in premessa meglio indicato, da imputare all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 09.02-1.03.02.99.999 capitolo 4611 del Bilancio per il triennio 2025/2027, per l'anno 2025;
- 3) DI STABILIRE** che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 17, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;
- 4) DI PROVVEDERE** alla liquidazione delle spese al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della correttezza della stessa, stabilendo fin da ora che gli importi impegnati e che non saranno eventualmente spesi, verranno svincolati costituendo, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del T.U.E.L., economia di spesa e concorre a determinare il risultato contabile di amministrazione per l'anno 2025.
- 5) DI DARE ATTO** che i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 7) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo

decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 8) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;**
- 9) DI DARE ATTO che:**
- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG: B6096E4836 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;**
 - non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;**
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto;**
- 10) DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. ove applicabile;**
- 11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa ed affinché esegua la relativa liquidazione non appena verrà ricevuta la relativa fattura elettronica corretta.**

La presente determinazione:

- ☐ **è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.**
- ☐ **se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.**
- ☐ **va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.**
- ☐ **sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.**

**Il Responsabile del Servizio
F.to Legnazzi Luciano**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

☒ Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 24-03-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Legnazzi Luciano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 24-03-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 24-03-2025

Il ViceSegretario Comunale

F.to Pertile Dott.ssa Samantha